



APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 26 DEL 10 MAGGIO 2017

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi del servizio

Il servizio comunale di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del diritto allo studio nell'ambito delle competenze stabilite dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002.

Il servizio è finalizzato ad assicurare la frequenza scolastica degli alunni.

Il servizio deve essere improntato a criteri di qualità, efficienza ed efficacia ed è effettuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente.

Art. 2 - Destinatari del servizio

Il servizio di trasporto è rivolto ai ragazzi frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado residenti nel Comune di Larciano.

Il servizio potrà essere esteso anche ai ragazzi non residenti che frequentano le scuole di Larciano, previo accordo con il Comune di residenza. Per tali alunni non si applicano le disposizioni previste al successivo art. 11 del presente regolamento.

In casi di particolare difficoltà di gestione del servizio potranno non essere ammessi a fruire del servizio stesso gli alunni che, rispetto alla sede scolastica, risiedono entro 600 metri per la scuola primaria ed entro 800 metri per la scuola secondaria di 1° grado.

Art. 3 - Domanda d'iscrizione

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio trasporto devono presentare ogni anno scolastico domanda su appositi moduli distribuiti dall'ufficio pubblica istruzione entro i termini da questo stabiliti.

Non saranno ammesse le richieste presentate da utenti che non risultino in regola con i pagamenti relativi all'anno scolastico precedente. Gli stessi non potranno usufruire del servizio fino a che non avranno regolarizzato la loro posizione.

I genitori nella domanda di iscrizione possono scegliere il tipo di servizio tra le seguenti tipologie:

1. Servizio intero: per tutti gli orari di entrata ed uscita;
2. Metà servizio: solo per l'entrata o solo per l'uscita compresi i rientri pomeridiani;

La scelta comporta l'applicazione della tariffa differenziata di cui al successivo art. 9.

Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con i posti rimasti disponibili sugli scuolabus e con le esigenze organizzative del servizio.

In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità di posti, l'ufficio competente redige una lista di attesa in ordine di presentazione della domanda distinta per ordine di scuola.

La presentazione della domanda prevede l'impegno da parte dei genitori al pagamento anticipato della tariffa fissata annualmente dall'Amministrazione Comunale ed al rispetto della normativa contenuta in questo regolamento.

Coloro che non intendono più usufruire del servizio devono comunicarlo al Comune per iscritto.

Art. 4 – Modalità di gestione e funzionamento del servizio

La gestione ed il funzionamento del servizio sono curati e condotti, in base alle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale e dall'Assessorato competente, tramite gestione diretta e/o affidamento a terzi.

L'ufficio pubblica istruzione annualmente prima dell'inizio dell'anno scolastico, in base alle richieste presentate dagli utenti, predispone il piano organizzativo di trasporto con l'indicazione dei percorsi, delle fermate e degli orari. Il piano organizzativo è redatto tenendo conto dei mezzi e della dotazione organica del servizio.

Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado il servizio è organizzato mediante punti di raccolta contraddistinti, ove possibile, con appositi segnali indicativi.

Per gli alunni della scuola dell'infanzia il servizio è effettuato a domicilio, ove possibile.

Art. 5 – Presa in consegna del minore

I genitori degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado iscritti al servizio trasporto scolastico devono garantire la presa in consegna del proprio figlio di età inferiore a 14 anni al momento della discesa dallo scuolabus. I genitori possono delegare per questa funzione uno o più adulti di propria fiducia, previa comunicazione scritta da presentare al Comune di Larciano – ufficio protocollo.

In caso di mancata presa in consegna da parte del genitore o del delegato l'autista è autorizzato a continuare regolarmente il giro con il minore a bordo. Terminata la tratta, l'autista provvederà a lasciare il minore presso i locali dell'Istituto Comprensivo "F. Ferrucci" Via Puccini n. 196 - Larciano - al personale incaricato della sorveglianza. Il genitore o il delegato dovranno riprendere il minore entro le ore 14:30, in occasione del termine dell'orario scolastico del mattino, ed entro le ore 18:30 in occasione del termine dell'orario scolastico dei rientri pomeridiani. Trascorso inutilmente l'orario sopra indicato l'incaricato provvederà a consegnare il minore al personale della Polizia Municipale.

Nell'ipotesi in cui detta inadempienza da parte dei genitori o loro delegati si verifichi per tre volte, anche non consecutive, il Comune di Larciano sospenderà l'utente dal servizio trasporto fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 6 - Accompagnamento sullo scuolabus

Il servizio di accompagnamento è assicurato nei casi previsti dalla legge e ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale compatibilmente con le risorse a disposizione. A questo servizio si provvede con personale messo a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, cooperative di servizi e altri soggetti idonei. Tale personale vigila il minore controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità e per quella degli altri. La vigilanza deve essere esercitata dal momento della salita sullo scuolabus fino alla discesa con la presa in consegna del ragazzo da parte di un genitore o di altro soggetto idoneo.

Art. 7 - Comportamento a bordo

Durante la permanenza sugli scuolabus gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare schiamazzi. In caso di comportamento scorretto dell'alunno e secondo la gravità, su segnalazione degli autisti addetti al trasporto, l'Amministrazione Comunale adotta i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto alla famiglia dell'utente e segnalazione al dirigente scolastico della scuola di appartenenza;
- sospensione dal servizio e segnalazione al dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

In caso di danni arrecati al mezzo di trasporto si provvederà a richiedere il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa la quantificazione dei danni stessi.

Art. 8 – Copertura assicurativa

L'Amministrazione Comunale curerà che gli utenti, gli operatori, i mezzi siano coperti da idonea polizza assicurativa.

Art. 9 - Pagamento del servizio

La Giunta Comunale annualmente determina la tariffa che dovrà essere pagata dagli utenti del servizio.

Il pagamento della tariffa è richiesto in via anticipata e dovrà essere effettuato in seguito all'invio della richiesta di pagamento predisposta in base al calendario scolastico adottato dall'Istituto Comprensivo F. Ferrucci.

La tariffa mensile verrà richiesta per la durata di n. 10 mesi per gli utenti della scuola dell'infanzia e per la durata di n. 9 mesi per gli utenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado.

Le tariffe sono diversificate in base alla tipologia di servizio scelta dai genitori nella domanda di iscrizione di cui all'art. 3 del presente regolamento, come segue:

- quota intera per servizio completo per tutti gli orari di entrata ed uscita
- quota ridotta del 50% per il servizio di sola entrata o sola uscita, compresi i rientri pomeridiani.

Per le domande accolte nel corso dell'anno scolastico, qualora nel mese di inizio del servizio l'utilizzo dello scuolabus sia inferiore a 10 giorni, l'importo della relativa quota mensile verrà ridotto proporzionalmente.

Le scadenze dei pagamenti sono stabilite dall'ufficio pubblica istruzione.

In casi particolari, anche su indicazione dei servizi sociali, l'ufficio pubblica istruzione, sentito l'assessore competente, può autorizzare forme di rateizzazione del pagamento.

In caso di mancato pagamento della tariffa l'ufficio pubblica istruzione provvederà a sollecitare il pagamento telefonicamente e, se il pagamento continuerà a non essere effettuato, inoltrerà ai genitori un sollecito scritto. Qualora il pagamento non venga effettuato negli ulteriori termini prescritti, si provvederà, previo invio di lettera raccomandata a.r., alla sospensione del servizio.

Alla luce dell'obbligo facente capo al genitore, di mantenere, istruire ed educare la prole sancito dall'art. 30 della Costituzione della Repubblica Italiana e dagli articoli 147 e 333 del Codice Civile, l'Amministrazione Comunale, tramite l'ufficio pubblica istruzione, si riserva la possibilità di verificare le motivazioni della morosità e segnalare la situazione ai servizi sociali competenti per territorio.

Art. 10 - Rimborsi

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per ragioni di forza maggiore.

Non sono previste riduzioni tariffarie in caso di assenza temporanea per malattia dell'utente o per qualunque altra causa non dipendente dal servizio.

Qualora l'utente durante l'anno scolastico rinunci al servizio o modifichi la modalità di utilizzo rispetto alla domanda di iscrizione, eccezionalmente e per motivate ragioni, l'ufficio pubblica istruzione, sentito l'Assessore competente, potrà provvedere al rimborso totale o parziale della tariffa per il periodo di servizio non usufruito, anche tramite riduzione della rata successiva.

Art. 11 - Esonero parziale o totale dal pagamento

Può ottenere esenzioni totali o parziali dal pagamento della tariffa di cui all'art. 9 l'utente regolarmente iscritto al servizio trasporto scolastico la cui famiglia versi in particolari condizioni economiche disagiate.

L'esonero parziale o totale dal pagamento della tariffa è riconosciuto esclusivamente a famiglie con residenza nel Comune di Larciano.

La situazione economica, patrimoniale e reddituale della famiglia dell'alunno interessato è calcolata in base alla normativa di legge secondo l'Indicatore Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) del nucleo familiare di riferimento.

Annualmente la Giunta Comunale approva modalità e criteri per l'accoglimento della relativa domanda, stabilendo i diversificati scaglioni ISEE entro i quali potranno essere riconosciute esenzioni o riduzioni parziali dal pagamento della tariffa relativa al servizio trasporto scolastico.

La domanda, redatta su modulo all'uopo predisposto, deve essere presentata all'ufficio protocollo dell'Ente nei termini stabiliti dall'ufficio competente.

Eccezionalmente e solo se opportunamente motivate, possono essere accolte dalla Giunta Comunale domande di esonero totale o parziale della tariffa oltre il termine di scadenza stabilito dall'ufficio competente.

In nessun caso potranno essere concessi esoneri parziali o totali dal pagamento con effetti retroattivi.

Sono esonerati dal pagamento gli alunni portatori di handicap dichiarati invalidi ai sensi della vigente normativa e gli alunni segnalati dai servizi sociali per particolari disagi socio-economici.

Art. 12 – Servizio di trasporto per attività scolastiche ed extrascolastiche

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può mettere a disposizione degli istituti scolastici con sede nel territorio comunale un determinato numero di ore di utilizzo degli scuolabus o un certo numero di uscite, per favorire la partecipazione ad iniziative al di fuori del contesto scolastico ordinario e comunque da effettuarsi sul territorio o nell'ambito della provincia o di province limitrofe.

L'ufficio pubblica istruzione comunicherà, entro il 10 ottobre di ogni anno, il monte ore o numero di uscite messo a disposizione delle scuole del territorio, che lo dovranno utilizzare in base ad una programmazione ed in modo compatibile con il servizio di trasporto ordinario.

Art. 13 - Altre aree di utenza

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, potrà erogare il servizio trasporto scolastico anche ai ragazzi iscritti ad iniziative extra scolastiche a valenza educativa e sociale realizzate dal Comune o da soggetti terzi con il patrocinio e la collaborazione del Comune.

Art. 14 – Reclami

I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'ufficio pubblica istruzione che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla presentazione.

Art. 15 – Disposizioni finali

Il presente regolamento per la gestione del servizio comunale di trasporto scolastico sostituisce integralmente quelli precedentemente approvati.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio/2018.